Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 12 novembre 1964

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 13 *agosto* 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1964
registro n. 82 *Difesa-Esercito, foglio n.* 156

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione della croce al merito di guerra già loro conferita da comandi mobilitati per atti specifici di valore compiuti in combattimento durante la guerra 1915-1918:

Determinazione del Comando XIII Corpo d'armata in data 8 *novembre* 1918:

MURA Giovanni, nato a Sassari il 18 marzo 1886, soldato 22° Reggimento fanteria. — Per riuscita ricognizione a Monte Fiore. — Monte Fiore, 5 dicembre 1917.

Determinazione del Comando VIII Corpo d'armata in data 15 *agosto* 1918:

SALVAGGIO Luigi, nato a Barrafranca (Enna) il 28 gennaio 1896, tenente 73° Battaglione genio. — Aiutante maggiore del Battaglione, riconfermava le sue brillanti doti militari. Instancabile nel rifornire di munizioni e di materiale di rafforzamento le truppe in linea, fu prezioso collaboratore del Comando, recandosi spesso sulle posizioni avanzate durante lo svolgersi di violenti combattimenti, attraverso zone intensamente battute dalle mitragliatrici nemiche. — Nervesa, 15-23 giugno 1918.

Determinazione del Comando VIII Corpo d'armata in data 9 *marzo* 1919:

SALVAGGIO Luigi, nato a Barrafranca (Enna) il 28 gennaio 1896, tenente 73° Battaglione genio. — Animato di elevati sentimenti patriottici e di instancabile attività, nei ventotto mesi di diretto contatto col nemico, diede sempre costante esempio di elette virtù militari. Fiero dei propri compiti, cui prodigò ogni energia, fu sempre il primo ad accorrere spontaneamente ovunque fosse necessaria l'opera sua fattiva ed intelligente. Nelle operazioni sul San Marco e sul Piave si distinse per coraggio, calma ed abnegazione. — San Marco - Piave, 1917-1918.

(8681)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 novembre 1964, n. 1122.

Norme sull'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata, con conseguente acquisizione di nuove cattedre, e provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle soppresse scuole di avviamento professionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata degli istituti di istruzione tecnica e professionale, degli istituti e scuole d'arte e delle scuole secondarie di primo grado, a decorrere dal 1° ottobre 1964, è di 18 ore settimanali d'insegnamento, fermo restando l'obbligo della preparazione e della cura delle attrezzature ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277.

Agli insegnanti di cui al precedente comma si applicano, per la retribuzione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo e limitatamente alle ore di effettivo insegnamento, le norme della legge 14 novembre 1962, n. 1617.

Art. 2.

A partire dall'anno scolastico 1964-65 e limitatamente ad un triennio gli insegnanti non di ruolo di materie tecniche commerciali; di materie tecniche industriali; di materie tecniche agrarie; di materie tecniche marinare; di contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale; di stenografia; di dattilografia; di calligrafia; di disegno tecnico; gli insegnanti tecnico-pratici a tempo indeterminato nella scuola secondaria di avviamento professionale, nonchè le insegnanti di economia domestica e gli insegnanti di educazione tecnica e di applicazioni tecniche nelle classi di scuola media a carattere sperimentale e quelli di arte applicata e di disegno geometrico nelle scuole d'arte e nei corsi inferiori degli istituti d'arte che non abbiano trovato o non trovino impiego nell'insegnamento possono essere nominati in posti della carriera di concetto o della carriera esecutiva presso gli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, sempre che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano insegnato nell'anno scolastico 1962-63 o 1963-64;

b) abbiano esercitato, con qualifica non inferiore a buono, l'insegnamento ad orario pieno per almeno tre anni o per un numero di ore settimanali non inferiori a 10 per almeno quattro anni, anche non consecutivi;

c) abbiano una licenza di studi secondari superiori o declaratoria di equipollenza, rilasciata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, sezione 2ª o, per quanto concerne gli istituti o scuole d'arte, titolo valido per accedere ai relativi posti;

d) non esercitino altra attività professionale.

Art. 3.

La nomina, di cui al precedente articolo, sarà effettuata per tutti i posti che sono disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè per tutti i posti che si renderanno comunque disponibili in ciascuno degli anni scolastici 1964-65, 1965-66 e 1966-1967. La nomina sarà effettuata in ciascuno degli anni suddetti in base a graduatorie provinciali, fondate sull'anzianità e sul merito, di tutti gli aventi titolo alla nomina medesima, che ne abbiano fatta domanda nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Qualora, negli anni scolastici 1964-65 e 1965-66, malgrado la nomina di cui sopra, dovessero risultare senza impiego altri insegnanti, aventi i requisiti indicati nell'articolo che precede, gli stessi potranno essere nominati in posti della carriera di concetto presso gli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica, sempre per un triennio, fino ad un limite massimo di 1.260 unità in eccedenza agli organici a far tempo dall'anno scolastico 1964-65 e di altre 1.260 unità a far tempo dall'anno scolastico 1965-66.

Art. 4.

Il servizio prestato ai sensi degli articoli 2 e 3 è valutato come insegnamento ai fini dell'attribuzione del punteggio per il conferimento degli incarichi e delle supplenze.

Art. 5.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire con ordinanza le modalità ed i criteri per

la nomina e la utilizzazione del personale, di cui agli articoli che precedono, nonchè la ripartizione dei posti in soprannumero previsti dall'articolo 3, tra i vari Provveditorati agli studi. Nei posti di organico della carriera di concetto potranno essere utilizzati soltanto coloro che abbiano un diploma di istituto secondario superiore.

Art. 6.

Per la durata di applicazione della presente legge sono sospese le nuove assunzioni di personale non di ruolo della segreteria degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, valutato in lire 2.041.400.000 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate dipendenti dal decreto-legge 30 luglio 1964, n. 610, convertito in legge 15 settembre 1964, n. 763.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1965, valutato in lire 8.407.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — GUI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 1123.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 35. — Il comma 8 relativo al secondo biennio degli insegnamenti fondamentali per il corso di laurea in Matematica per l'indirizzo applicativo, è abrogato e sostituito dal seguente:

Per l'indirizzo applicativo:

1) Calcoli numerici e grafici;

2) Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;

Art. 36, relativo agli insegnamenti complementari, per l'indirizzo applicativo Tabella *A*, l'insegnamento di « Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici » è sostituito con quello di « Calcolo delle probabilità ».

Art. 52, relativo all'esame di laurea del corso di laurea in Scienze naturali è abrogato e sostituito dal seguente:

L'esame di laurea consiste:

a) In un colloquio di cultura generale e naturalistica;

b) Nella compilazione e discussione di una dissertazione scritta, sperimentale o di carattere critico, originale svolta presso uno degli Istituti di discipline biologiche o naturalistiche su tema scelto dal candidato ed approvato dal professore della materia. La dissertazione deve essere depositata in segreteria, in duplice copia, almeno dieci giorni prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea.

c) Nella esposizione e discussione di due tesi orali a scelta del candidato e di materia differente da quella su cui verte la dissertazione scritta.

Art. 57, relativo all'esame di laurea del corso di laurea in Scienze biologiche è abrogato e sostituito dal seguente:

L'esame di laurea consiste:

a) In un colloquio di cultura generale biologica;

b) Nella compilazione e discussione di una dissertazione scritta, sperimentale o di carattere critico, originale, svolta presso uno degli Istituti di discipline biologiche o naturalistiche su tema scelto dal candidato ed approvato dal professore della materia. La dissertazione deve essere depositata in segreteria, in duplice copia, almeno dieci giorni prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea;

c) Nella esposizione e discussione di due temi orali a scelta del candidato e di materie differenti da quella su cui verte la dissertazione scritta.

Art. 113, relativo alla Scuola di perfezionamento per la produzione dello zucchero e dell'alcool è abrogato e sostituito dal seguente:

La durata degli studi del corso di perfezionamento è di un anno.

Alla Scuola possono essere ammessi i laureati in:

1) Chimica;

2) Chimica industriale;

3) Ingegneria;

4) Scienze agrarie.

Dopo l'art. 107 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola speciale per ortottiste.

Scuola speciale per ortottiste

Art. 108. — E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una Scuola speciale per ortottiste. La Scuola per ortottiste ha sede presso la Clinica oculistica dell'Università. Essa ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorica e pratica alle allieve iscritte, istruendole sui problemi dei difetti di rifazione, disturbi delle oculomozioni, della ambliopia in genere, per avviarle all'attività di ortottiste.

Art. 109. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di ortottiste è di due anni. Possono essere ammesse alla Scuola allievi dell'età non inferiore ai 17 anni, di sana costituzione, rispondenti a determinati requisiti oculari, in possesso del diploma di maturità classica, del diploma di maturità scientifica o del diploma di abilitazione magistrale.

Art. 110. — Chi aspira ad ottenere l'iscrizione al primo anno della Scuola, dovrà sostenere un esame di ammissione per un numero di posti determinato, anno per anno, con decreto del rettore, udito il direttore della Scuola.

Art. 111. — L'esame di ammissione consiste in una prova orale di cultura generale innanzi ad una Commissione composta dal preside della Facoltà di medicina e chirurgia, dal direttore della Scuola e da un terzo membro designato dal rettore dell'Università. L'esame di ammissione avrà luogo entro la prima quindicina del mese di novembre di ciascun anno, nel giorno che sarà stabilito dal rettore con apposito manifesto.

Art. 112. — Il direttore della Scuola è il titolare della Cattedra di Clinica oculistica dell'Università di Ferrara. Gli incarichi di insegnamento della Scuola sono proposti dal Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia udito il direttore e nominati dal rettore.

Art. 113. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

I semestre: gennaio-giugno:

1) Anatomia e fisiologia generali. Elementi di Anatomia e fisiologia del sistema nervoso centrale.

2) Anatomia dell'apparato oculare.

3) Fisiologia dell'apparato oculare, con particolare riguardo alla fisiologia della visione binoculare, dei movimenti oculari e dei meccanismi di accomodazione e di convergenza.

II semestre: luglio-dicembre:

1) Ottica. Lenti e prismi, loro proprietà ottiche e loro uso. L'occhio come strumento ottico. Vizi di refrazione e loro correzioni.

2) Cenni sulle eteroforie e sullo strabismo.

3) Ortottica - principi elementari - concetti generali — Pleottica - concetti generali.

2° *Anno*:

I semestre: gennaio-giugno:

1) Patologia oculare. Cenni sulle più comuni malattie dell'occhio e degli annessi.

2) Anomalie della convergenza e dell'accomodazione.

3) Ortottica. Esame di uno strabico. Esame obiettivo degli squilibri muscolari. Esame all'amblioscopio.

II semetre: luglio-dicembre:

1) Trattamento non chirurgico dello strabismo. Trattamento medico generale e locale. Trattamento ottico. Trattamento ortottico. Pleottica: trattamento dell'ambliopia.

2) Trattamento chirurgico dello strabismo. Indicazioni operatorie. Sedute operatorie.

Per essere ammesse a frequentare il secondo anno di studi, le allieve debbono aver superato tutti gli esami del primo anno.

Nel caso in cui le allieve non abbiano superato gli esami prescritti del primo anno, esse rimarranno nella posizione di fuori corso fino a quando non avranno assolto gli obblighi di cui sopra.

Art. 114. — Per essere ammesse a sostenere l'esame di diploma le allieve dovranno aver seguito i corsi, superati gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti ed aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste.

Art. 115. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della Facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della Scuola.

Le Commissioni sono composte di tre membri: dal professore ufficiale della materia, presidente; di un professore ufficiale di materia affine, e di un libero docente o cultore della materia.

Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

Le candidate non riconosciute idonee possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla Scuola, ma, se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneità, saranno senz'altro escluse da ulteriori prove.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 1124.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 47. — L'elenco relativo agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica è abrogato e sostituito dal seguente:

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico:

1) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
2) Geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) Meccanica razionale con elementi di statica grafica;
4) Complementi di Chimica organica;
5) Elettrochimica;
6) Chimica organica applicata;
7) Chimica organica teorica;
8) Strutturistica chimica;
9) Spettroscopia molecolare;
10) Chimica degli alti polimeri;
11) Chimica bromatologica;
12) Chimica biologica (corso speciale per chimici);
13) Chimica farmaceutica;
14) Chimica delle fermentazioni;
15) Chimica agraria;
16) Chimica della alimentazione;
17) Chimica delle sostanze coloranti;
18) Chimica delle sostanze organiche-naturali;
19) Chimica dei composti organo-metallici;
20) Storia della chimica.

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico fisico:

1) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
2) Geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) Meccanica razionale con elementi di statica grafica;
4) Chimica teorica;
5) Complementi di Chimica inorganica;
6) Elettrochimica;
7) Scienza dei metalli;
8) Chimica inorganica applicata;
9) Spettroscopia;
10) Misure elettriche (corso speciale per chimici);
11) Radiochimica;
12) Chimica fisica tecnica;
13) Chimica colloidale e delle interfasi;
14) Chimica industriale;
15) Chimica dei composti di coordinazione;
16) Cristallochimica;
17) Chimica macromolecolare;
18) Strutturistica chimica;
19) Calcoli chimici e programmazione;
20) Storia della chimica.

Art. 132, relativo al numero degli iscritti alla Scuola di specializzazione in Igiene, annessa alla Facoltà di Medicina e chirurgia, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'iscrizione alla Scuola è limitata, per ogni anno accademico, a venti allievi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 1125.

Autorizzazione a favore dello Stato, per la Biblioteca nazionale di Napoli, ad accettare la donazione di una raccolta libraria, disposta dai signori Domenico, Carolina e Gerardo Viggiani.

N. 1125. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, lo Stato viene autorizzato ad accettare, per la Biblioteca nazionale di Napoli, la donazione di una raccolta libraria, per un complesso di 15.000 volumi, disposta dai signori Domenico, Carolina e Gerardo Viggiani con atto a rogito dottor Achille Ribechi del 14 marzo 1964, n. 752 di repertorio, registrato il 17 marzo 1964.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 1126.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ateneo di Salò (Brescia).

N. 1126. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Ateneo di Salò (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 1127.

Autorizzazione all'Ente nazionale di assistenza magistrale, con sede in Roma, ad acquistare un appezzamento di terreno.

N. 1127. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Ente nazionale di assistenza magistrale, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare un appezzamento di terreno di mq. 20.000 circa sito in località Lorica del Comune di Pedace (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. 1128.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Francesco d'Assisi, in Genova-Pegli.

N. 1128. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Genova in data 29 agosto 1962, integrato con dichiarazione del 12 giugno 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Francesco d'Assisi, in Genova-Pegli, e al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. 1129.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Santa Maria della Vetrana, sita nel comune di Castellana Grotte (Bari).

N. 1129. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di Santa Maria della Vetrana, sita nel comune di Castellana Grotte (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. 1130.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Cristo Re, sita nel comune di Civitanova Marche (Macerata).

N. 1130. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Cristo Re, sita nel comune di Civitanova Marche (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1964, n. 1131.

Autorizzazione al Fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 1131. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, viene autorizzato ad acquistare, dalla signora Fanny Pontini, l'immobile costituito da due appezzamenti di terreno siti nel comune di Magione (Perugia), distinti nel nuovo catasto terreni dello stesso Comune ai fogli nn. 32, particella 1 e 33, particella 3, al prezzo di L. 250.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 5. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1964.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della Commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, con i quali è stata istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione centrale per le cooperative;

Visto l'art. 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285, con il quale è stata modificata la composizione della predetta Commissione;

Visto il proprio decreto 21 luglio 1962, con il quale è stata ricostituita, per decorso termine di durata la predetta Commissione ed i dott. Francesco Lattari e Nicola D'Amato sono stati nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente della Commissione stessa in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la lettera in data 2 settembre 1964, protocollo 51449/18,2/2, con la quale la Presidenza del Consiglio ha designato quale proprio membro effettivo il vice prefetto dott. Antonio Luciani e quale membro supplente il vice prefetto dott. Gabriele Crisopulli, in sostituzione del dott. Lattari e del dott. D'Amato;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Antonio Luciani è nominato membro effettivo in seno alla Commissione centrale per le cooperative ed il dott. Gabriele Crisopulli membro supplente della Commissione stessa, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri in sostituzione, rispettivamente, del dott. Francesco Lattari e del dott. Nicola D'Amato;

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1964
Registro n. 10 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 128

(9239)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1964.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Consorzio nazionale cooperative di produzione industriale e artigiana - A.N.C.I.A. - Alleanza Nazionale Cooperative Industriali e Artigiane », con sede in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Società cooperativa « Consorzio nazionale tra cooperative di produzione industriale ed artigiana - A.N.C.I.A. - Alleanza Nazionale tra Cooperative Industriali ed Artigiane », con sede in Bologna, dalle quali si rileva che le attività dell'ente predetto sono insufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative ai sensi dello art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Consorzio nazionale cooperative di produzione industriale e artigiana - A.N.C.I.A. - Alleanza Nazionale Cooperative Industriali ed Artigiane », con sede in Bologna, costituita in data 14 dicembre 1960, repertorio n. 35524, per rogito notaio Secondo Barisone, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Mattioli Gaetano, ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(9240)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 1,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 30 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(9224)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1964.

Temporanea attribuzione dei poteri dell'Autorità doganale alla Guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1120, recante norme per l'espletamento dei servizi doganali;

Ritenuta l'urgente ed eccezionale necessità che talune operazioni doganali vengano temporaneamente compiute anche dai militari della Guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto e fino a tutto il giorno 15 novembre 1964 i militari della Guardia di finanza sono abilitati a compiere, sotto l'osservanza delle disposizioni in vigore, le operazioni doganali concernenti:

1) il servizio viaggiatori in entrata ed in uscita dallo Stato, nonchè il traffico di frontiera;

2) il carico, lo scarico, l'imbarco, lo sbarco e il trasbordo delle merci, relativamente ai permessi richiesti;

3) il transito diretto in regime TIR o per ferrovia;

4) l'importazione definitiva di merci deperibili, compresi gli animali vivi, della stampa quotidiana e periodica nonchè dei supporti-reportages destinati alla radiotelevisione, dei generi alimentari, ad eccezione di quelli soggetti a sovrimposta di confine o ad imposta di consumo, di materie prime per l'industria e per la agricoltura;

5) l'esportazione definitiva di merci deperibili o di facile riconoscimento;

6) l'importazione e l'esportazione temporanea nonchè la riesportazione e la reimportazione degli autoveicoli da turismo e degli automezzi adibiti al traffico commerciale muniti, questi ultimi, dei documenti internazionali;

7) il cabotaggio di merci nazionali;

8) le formalità attinenti all'uscita dallo Stato di merci nazionali scortate da documenti doganali per la esportazione;

9) lo scarico di merci estere trasportate per ferrovia, in attesa dell'espletamento delle formalità doganali nonchè il proseguimento sulle dogane interne, con lista di carico, di vagoni ferroviari in traffico diretto internazionale e la spedizione per ferrovia, da una dogana all'altra, di merci estere scortate da liste di carico;

10) il proseguimento sulle dogane interne dei camions TIR e lo scarico delle merci estere trasportate in magazzini o spazi permanentemente vigilati, in attesa dell'espletamento delle formalità doganali;

11) le formalità inerenti all'arrivo e alla partenza delle navi e degli aerei;

12) le provviste di bordo di prodotti nazionali e nazionalizzati, esclusi quelli soggetti ad imposte di fabbricazione;

13) i buncheraggi a navi ed aerei di prodotti petroliferi nazionali ed esteri;

14) l'introduzione del petrolio greggio nei depositi doganali e l'importazione del petrolio greggio per la lavorazione, a condizione che in entrambi i casi il prodotto sia immesso in serbatoi vuoti;

15) l'importazione di oli combustibili esteri da estrarre dai depositi doganali, verso esibizione della bolletta figlia di introduzione in deposito, nonchè la estrazione dai depositi doganali di oli combustibili nazionali gravati da imposta di fabbricazione.

Art. 2.

Per le operazioni di importazione per le quali è stabilito l'obbligo della dichiarazione scritta, i militari della Guardia di finanza provvedono, sotto osservanza delle prescrizioni vigenti, all'accettazione delle dichiarazioni, da presentarsi sui modelli prescritti, e alla loro registrazione in ordine cronologico su apposita serie del registro mod. *A*-13 degli stampati per le scritture doganali, opportunamente adattato, trascrivendo sulle dichiarazioni stesse gli estremi di tale registrazione.

Eseguita la verifica della merce, i militari della Guardia di finanza compilano un memorandum in doppio esemplare recante il risultato della visita e l'indicazione dell'ammontare dei diritti dovuti, maggiorato del 10 %.

Ricevuta dall'operatore la quietanza della Sezione di tesoreria provinciale, intestata al ricevitore della dogana, attestante l'avvenuto deposito provvisorio dell'ammontare suddetto, i militari annotano sul memorandum gli estremi della quietanza.

Su entrambi gli esemplari del memorandum riportano il numero di registrazione della dichiarazione, alla quale allegano, insieme con gli altri documenti, il primo esemplare di detto memorandum e la quietanza del deposito provvisorio. L'altro esemplare del memorandum è consegnato all'operatore e vale per la uscita della merce dalla dogana, previa apposizione dei prescritti visti di riscontro.

Art. 3.

L'estrazione dai depositi doganali di oli combustibili nazionali gravati da imposta di fabbricazione viene consentita dai militari della Guardia di finanza verso presentazione della prescritta richiesta di estrazione e della quietanza del deposito provvisorio alla Sezione di tesoreria provinciale di una somma pari all'importo delle imposte dovute, maggiorato del 10 %. La quietanza è intestata alla ditta interessata, con vincolo dell'esclusivo utilizzo per la conversione in quietanza di entrata o per la parziale restituzione alla ditta depositante.

Per il rilascio del prodotto e per la registrazione dell'operazione i militari della Guardia di finanza adottano la procedura del memorandum di cui al precedente art. 2, utilizzando separata serie del modello *A*-13.

Art. 4.

Per le operazioni di esportazione compiute dai militari della Guardia di finanza presso dogane di confine si osserva procedura analoga a quella prevista dall'art. 2, provvedendo alla registrazione delle dichiarazioni in una separata serie del modello *A*-13.

Oltre alla compilazione dei memorandum che devono contenere tutti gli elementi accertati in sede di verifica, da servire per la successiva liquidazione delle dichiarazioni, i militari della Guardia di finanza curano che le dichiarazioni siano completate con tutte le attestazioni ed i visti richiesti.

Nel caso di operazioni di esportazione compiute dai militari della Guardia di finanza in località interne, i militari stessi procedono alla verifica della merce dichiarata, compilano il memorandum, in triplice esemplare, con la descrizione del risultato di visita e la indicazione dei suggelli apposti. Dopo la registrazione sul modello *A*-13, consegnano al dichiarante due esemplari del memorandum medesimo unitamente alla dichiarazione presentata sulla quale annotano gli estremi di registrazione del memorandum.

Alla dogana di confine viene presentata dal dichiarante la merce e la dichiarazione d'esportazione corredata di un esemplare del memorandum e della prescritta documentazione.

I militari della Guardia di finanza presso la dogana di uscita accettano la dichiarazione, la registrano su apposita serie del modello *A*-13 e, dopo avere provveduto al riscontro della merce, appongono su tutti gli appositi spazi della dichiarazione le attestazioni ed i visti richiesti.

Il pagamento dei diritti inerenti alle operazioni di esportazione di cui ai comma precedenti avviene mediante consegna, ai militari della Guardia di finanza della dogana di confine attraverso la quale avviene la esportazione della merce, di assegni bancari non trasferibili intestati al ricevitore della dogana stessa. Quietanza degli assegni ricevuti viene data dal ricevitore ai predetti militari della Guardia di finanza, con bolletta modello *A*/28.

Art. 5.

Per tutte le altre operazioni previste dal presente decreto per le quali sia richiesta l'emissione di un documento o di una attestazione scritta ovvero per le

quali necessiti la successiva regolarizzazione da parte della dogana o comunque occorra farne constare l'avvenuta esecuzione, i militari della Guardia di finanza compilano appositi memorandum o verbali, facendo in essi menzione anche della eventuale rimozione e applicazione di suggelli.

I memorandum concernenti operazioni che richiedono il successivo perfezionamento da parte della dogana vengono registrati in unica serie del modello A-13.

Qualora per le operazioni anzidette siano dovuti diritti, questi saranno riscossi mediante assegni bancari non trasferibili intestati al ricevitore della dogana, che ne darà debita quietanza.

Per le operazioni relative ai prodotti petroliferi compiute da militari della Guardia di finanza, questi possono avvalersi, in quanto necessario, dell'assistenza degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Art. 6.

Per le operazioni da effettuarsi durante il periodo di cui all'art. 1 del presente decreto la competenza a compiere le analisi necessarie ai fini della classificazione dei prodotti soggetti a diritti doganali o ad imposte di fabbricazione è attribuita anche ai Laboratori chimici delle Università e degli Istituti scientifici statali.

Il prelevamento e l'invio dei campioni sono effettuati in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 7.

I valori, le dichiarazioni scritte, i registri, i memorandum, i verbali ed ogni altra documentazione riferentisi alle operazioni doganali compiute dai militari della Guardia di finanza sono consegnati, non oltre il quinto giorno dopo la scadenza del periodo di cui all'art. 1 del presente decreto, al capo della dogana competente per territorio mediante apposito processo verbale.

Art. 8.

Sulla base dei documenti ricevuti le autorità doganali provvedono al perfezionamento delle operazioni compiute dai militari della Guardia di finanza ed alla riscossione dei diritti dovuti, utilizzando i depositi provvisori effettuati dagli operatori. Provvedono altresì al recupero delle differenze eventualmente non coperte dai predetti depositi od alla restituzione delle maggiori somme depositate.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 novembre 1964

Il Ministro: Tremelloni

(9529)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1120, recante norme per l'espletamento dei servizi doganali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - edizione straordinaria, n. 278, in data 11 novembre 1964, all'art. 2, in luogo di «... ai laboratori chimici *ed* istituti statali ...» leggasi «... ai laboratori chimici *di* istituti statali ...».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Microbiologia » presso la Facoltà di farmacia della Università di Camerino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di farmacia della Università di Camerino, è vacante la cattedra di « Microbiologia », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9373)

Vacanza della cattedra di « Storia greca e storia romana » (con esercitazioni di epigrafia romana) presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di « Storia greca e storia romana » (con esercitazioni di epigrafia romana) alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9392)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Fraternità », con sede in Buonalbergo (Benevento).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 ottobre 1964, il sig. Michele De Ciampis viene nominato liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con provvedimento del 22 giugno 1959, in sostituzione del dott. Nunziato Di Santo, revocato dall'incarico conferitogli.

(8991)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Cupolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.035.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9136)

Autorizzazione al comune di Gesualdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Gesualdo (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9133)

Autorizzazione al comune di Conca della Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Conca della Campania (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9137)

Autorizzazione al comune di Solofra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Solofra (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.656.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9134)

Autorizzazione al comune di Zungoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Zungoli (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 856.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9135)

Autorizzazione al comune di Cerenzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Cerenzia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9138)

Autorizzazione al comune di Roccaforzata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Roccaforzata (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.689.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9139)

Autorizzazione al comune di Faggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Faggiano (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9140)

Autorizzazione al comune di Urbisaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1964, il comune di Urbisaglia (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.984.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9141)

Autorizzazione al comune di Castiglione Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1964, il comune di Castiglione Garfagnana (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9145)

Autorizzazione al comune di Barga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1964, il comune di Barga (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9142)

Autorizzazione al comune di Force ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1964, il comune di Force (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9143)

Autorizzazione al comune di Vallo di Nera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1964, il comune di Vallo di Nera (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9144)

Autorizzazione al comune di Pieve Fosciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1964, il comune di Pieve Fosciana (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luoguotenenziale 11 gennaio 1945, n. 11.

(9146)

Autorizzazione al comune di Porcari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1964, il comune di Porcari (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9147)

Autorizzazione al comune di Sassocorvaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1964, il comune di Sassocorvaro (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.237.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9148)

Autorizzazione al comune di San Venanzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1964, il comune di San Venanzo (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.064.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9149)

Autorizzazione al comune di Trevi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1964, il comune di Trevi (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.131.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9150)

Autorizzazione al comune di Spello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1964, il comune di Spello (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.228.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9151)

Autorizzazione al comune di Pietralunga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1964, il comune di Pietralunga (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di 12.523.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9152)

Autorizzazione al comune di Montefalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1964, il comune di Montefalco (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.508.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9153)

Autorizzazione al comune di Vivaro Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1964, il comune di Vivaro Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.415.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9154)

Autorizzazione al comune di Valmontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1964, il comune di Valmontone (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.755.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9155)

Autorizzazione al comune di Rocca Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1964, il comune di Rocca Santo Stefano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.344.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9159)

Autorizzazione al comune di Tolfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1964, il comune di Tolfa (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.227.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9156)

Autorizzazione al comune di Segni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1964, il comune di Segni (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.045.664, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9157)

Autorizzazione al comune di Roviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1964, il comune di Roviano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.717.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9158)

Autorizzazione al comune di Roccagiovine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1964, il comune di Roccagiovine (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.857.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9160)

Autorizzazione al comune di Poli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1964, il comune di Poli (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.890.557, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9161)

Autorizzazione al comune di Percile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1964, il comune di Percile (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.057.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9162)

Autorizzazione al comune di Palestrina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1964, il comune di Palestrina (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.860.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9163)

Autorizzazione al comune di Olevano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1964, il comune di Olevano Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.862.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9164)

Autorizzazione al comune di Nerola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1964, il comune di Nerola (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.607.052, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9165)

Autorizzazione al comune di Marano Equo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1964, il comune di Marano Equo (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.184.459, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9166)

Autorizzazione al comune di Mandela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1964, il comune di Mandela (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.150.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9167)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Rotondi (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.468.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 4520 della *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 23 ottobre 1964.

(8961)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 217

Corso dei cambi dell'11 novembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,80	624,805	624,815	624,81	624,82	624,815	624,82	624,82	624,84
$ Can.	581,09	581,10	581,20	581,27	580,25	581,17	581,19	581,12	581,17	581,20
Fr. Sv.	144,79	144.79	144,82	144,805	144,78	144,73	144,80	144,78	144,79	144,80
Kr D.	90,12	90,12	90,15	90,125	90,10	90,12	90,12	90,12	90,12	90,12
Kr N.	87,19	87,22	87,21	87,19	87,10	87,20	87,19	87,20	87,20	87,20
Kr Sv.	121,06	121,02	121,05	121,03	121 —	121,06	121,025	121,07	121,06	121,05
Fol	173,70	173,83	173,85	173,85	173,75	173,73	173,835	173,73	173,73	173,80
Fr B.	12,59	12,593	12,595	12,595	12,5875	12,59	12,595	12,58	12,59	12,59
Franco francese	127,50	127,51	127,53	127,525	127,50	127,52	127,52	127,50	127,52	127,51
Ls.	1739,45	1739,30	1739,25	1739,375	1739,25	1739,47	1739,40	1739,45	1739,47	1739,45
Dm. occ.	157,07	157,09	157,10	157,1075	157,10	157,07	157,1025	157,07	157,07	157,08
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,192	24,15	24,19	24,191	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,68	21,68	21,70	21,69	21,80	21,69	21,683	21,69	21,69	21,68

Media dei titoli dell'11 novembre 1964

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,95
Redimibile 3,50 % 1934	97,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 novembre 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,815
1 Dollaro canadese	581,23
1 Franco svizzero	144,802
1 Corona danese	90,122
1 Corona norvegese	87,19
1 Corona svedese	121,027
1 Fiorino olandese	173,842
1 Franco belga	12,595
1 Franco francese	127,522
1 Lira sterlina	1739,387
1 Marco germanico	157,105
1 Scellino austriaco	24,191
1 Escudo Port.	21,686

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate dal 1° luglio al 30 settembre 1964

N. d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	Note
1	Milano, via Benigno Crespi, 24	Armour Erba Farmaceutici	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3202 dell'8 agosto 1964	—
2	Firenze, via Pisana, 53	Farmaceutici dott. Ferrini S.r.l.	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3208 del 16 luglio 1964	—
3	Milano, via Carlo Farini, 77	Officine Farmacologiche Lombarde	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3210 del 16 luglio 1964	Trasferimento da corso Porta Vigentina, 1 - Milano
4	Firenze, via G. Bechi, 3	Istituto Farmochimico Falorni	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 3212 del 7 agosto 1964	—
5	Muggiò (Milano)	U. Ravizza	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3213 del 7 agosto 1964	Trasferimento da via Pannonia, 2 - Milano
6	Bologna, via Cimabue, n. 9-4	Alfa Farmaceutici	Vaccini antitubercolari preparati con germi uccisi	Decreto n. 3204 del 24 agosto 1964	—
7	Bologna, via Michelino, n. 44-46	F.I.D.E.M.	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3214 del 27 agosto 1964	Trasferimento da via C. Boldrini, 11 - Bologna
8	Novate Milanese (Milano), via Cavour, 39	Osfa-Diamant, S.p.A.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3218 del 21 settembre 1964	Modifica ragione sociale da Osfa Biofarmaceutici - S.r.l.
9	Roma, via San Teodoro, n. 60	Barek Drugs Chemicals	Specialità Solfomix e Neurocain	Decreto n. 3219 del 5 settembre 1964	Modifica ragione sociale da Lab. I.C.F. Ind. Chim. Farmaceutiche
10	Bologna, via Pratello, 23	Fa - Bo Farmindustria, Bologna	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3222 del 21 settembre 1964	Trasferimento da via Massarenti, 25 - Bologna
11	Milano, via Procaccini, 4	Milanfarma	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3223 del 21 settembre 1964	—
12	Cinisello Balsamo (Milano), viale Lombardia, 5	Ankerfarm	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3225 del 21 settembre 1964	—

(8386)

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate dal 1° luglio al 30 settembre 1964

N. d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento	Note
1	Milano, via Benigno Crespi, 24	Athena Medicinali	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3203 dell'8 agosto 1964	Per rinuncia della Ditta
2	Fano (Pesaro), p.zza Fratelli Rosselli, 1-a	Stabilimento chimico-farmaceutico Duprè	Specialità medicinale « Pastiglia Duprè »	Decreto n. 3207 del 7 agosto 1964	Per rinuncia della Ditta
3	Firenze, via Pisana, 53	Farmaceutici dott. Ferrini Ditta individuale	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3209 del 16 luglio 1964	Per cessione dell'intero complesso aziendale alla Ditta Farm.ci dr. Ferrini S.r.l.
4	Genova, via Nizza, 12	Farmaceutici « Eco »	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3211 del 3 agosto 1964	Per rinuncia della Ditta

(8385)

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Situazione al 31 dicembre 1963 della Cassa depositi e prestiti

ATTIVO

Voce		Importo
1. Numerario in cassa	L.	73.857.106
2. Conti correnti fruttiferi col Tesoro	»	428.234.664.487
3. Conto corrente fruttifero col Tesoro « proventi cc/cc postali »	»	828.056.828.990
4. Saldo del conto corrente infruttifero col Tesoro per il rimborso dei pagamenti effettuati dalle Tesorerie provinciali	»	30.638.231.687
5. Titoli: di pertinenza della gestione propria	»	596.094.153.979
5. Titoli: di pertinenza del Fondo di riserva	»	19.649.777.100
6. Partecipazioni	»	13.538.680.000
7. Valore capitale di annualità scontate	»	11.497.422.630
8. Prestiti: con fondi propri	»	2.569.687.986.022
8. Prestiti: con fondi dei cc/cc postali	»	180.275.200.596
9. Conto corrente col fondo pensioni e sussidi al personale ferroviario	»	32.267.828.691
10. Debitori: rate di ammortamento da riscuotere	»	2.586.839.793
10. Debitori: contributi dello Stato da riscuotere	»	3.938.801.587
10. Debitori: vari	»	816.392 304
11. Interessi da capitalizzare su somministrazioni di mutui	»	2.434.0[illegible].071
12. Ratei attivi	»	11.990.917.300
13. Ordini di riscossione da introitare	»	34.992.000.988
14. Immobili (Palazzo sede della Cassa)	»	1
15. Mobili, quadri ed oggetti d'arte	»	1
	L.	4.766.773.681.382
16. Titoli in deposito: presso l'Amministrazione centrale	»	20.665.336.249
16. Titoli in deposito: presso gli uffici provinciali	»	58.812.635.609
17. Titoli di Enti correntisti in gestione	»	9.954.727.500
TOTALE . . .	L.	4.856.206.380.740

PASSIVO

Voce		Importo
1. Mutui da somministrare: con i fondi propri	L.	542.872.746.439
1. Mutui da somministrare: con i fondi dei cc/cc postali	»	25.710.000.000
2. Depositi in numerario	»	55.117.169.140
3. Conti correnti: con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per il servizio dei cc/cc postali	»	985.081.092.775
3. Conti correnti: con Enti vari	»	75.003.328.553
4. Contabilità speciali: conti correnti con la gestione del risparmio postale	»	2.965.490.087 168
4. Contabilità speciali: conti correnti con le gestioni aventi rendiconto proprio	»	739.822.882
5. Creditori: per imposta di ricchezza mobile e addizionale	»	301.872.905
5. Creditori: vari	»	10.097.776.163
6. Mandati inestinti	»	43.477.965.216
7. Accantonamento recupero I.M.I. - F.I.M.	»	2.306.847.160
	L.	4.706.198.708.401
8. Utili dell'esercizio da ripartire	»	31.638.313.172
9. Fondi di riserva ordinari	»	28.936.659.809
	L.	4.766.773.681.382
10. Depositanti titoli	»	79.477.971.858
11. Enti correntisti per titoli in gestione	»	9.954.727.500
TOTALE . . .	L.	4.856.206.380.740

Situazione al 31 dicembre 1963 della gestione delle Casse di risparmio postali

ATTIVO

Voce		Importo
1. Ministero delle Poste e Telecomunicazioni – conto corrente infruttifero	L.	35.786.699.300
2. Cassa Depositi e Prestiti – conto corrente	»	2.965.490.087.168
3. Titoli di rendita vigenti per il servizio delle cessioni di rendita ai correntisti del risparmio postale	»	108.674.504
4. Titoli di rendita del Fondo di riserva	»	6.744.506.767
5. Ratei attivi	»	173.556.685
6. Immobili (palazzo sede delle Casse di risparmio postali)	»	5.703.326
7. Mobili	»	1
TOTALE . . .	L.	3.008.309.227.751

PASSIVO

1. Depositanti — per depositi di risparmio — nominativi	L.	556.404.643.733
— al portatore	»	52 281 687 8 9
— per depositi giudiziari	»	14.527.402.099
2. Portatori buoni postali fruttiferi	»	2.327.724.919.906
3. Creditori — per spese d'amministrazione	»	456 136 487
— per imposte di R. M. e addiz.	»	3.759.581.445
— diversi	»	2.180.235.913
4. Accantonamento per maggiori futuri oneri di interessi passivi derivanti dagli scatti periodici del tasso dei buoni	»	21.276.757.295
	L.	2.978.611.364.707
5. Utili da ripartire	»	22.582.892 975
6. Fondi di riserva	»	7.114.970.069
Totale . . .	L.	3.008.309.227.751

Situazione al 31 dicembre 1963 del Servizio delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni

ATTIVO

1. Titoli di rendita - valore d'inventario	L.	7.971.715
2. Interessi attivi da riscuotere	»	211.755
Totale . . .	L.	8.183.470

PASSIVO

1. Annualità d'affrancazioni	L.	5.557.703
2. Depositi d'affrancazioni	»	211.712
3. Interessi passivi da pagare	»	1.317.288
4. Debitori e creditori diversi	»	10.786
5. Cassa Depositi e Prestiti - conto corrente	»	1.085.981
Totale . . .	L.	8.183.470

Situazione al 31 dicembre 1963 del Fondo per il servizio del prestito della Croce Rossa Italiana

ATTIVO

1. Titoli di rendita. . — capitale	L.	8.910 655
— interessi da riscuotere	»	201.875
2. Cassa depositi e prestiti - conto corrente	»	7.995.809
Totale . . .	L.	17.108.339

PASSIVO

1. Premi e rimborsi sorteggiati e non reclamati	L.	7.612.170
2. Avanzo di gestione	»	9.496.169
Totale . . .	L.	17.108.339

Situazione al 31 dicembre 1963 della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

ATTIVO

1. Enti mutuatari per residuo capitale sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle:		
— 3,75 % « Roma »	L.	6.278.043
— ordinarie 4,50 %	»	228.438.456
2. Cassa depositi e prestiti . — c/c fruttifero	»	7.000.000
— c/c infruttifero	»	20.567.503
3. Titoli di proprietà	»	88.301.238
4. Debitori per interessi scaduti sui titoli di proprietà	»	2.312.195
5. Mobili (quota ideale di comproprietà su quelli della Cassa DD. e PP.)	»	1
6. Tesoro dello Stato - c/c speciale per il servizio all'estero delle Cartelle speciali 3,75 % « Città di Roma »	»	448.109
Totale . . .	L.	353.345.545

PASSIVO

1. Cartelle in circolazione - conto capitale:		—
— 3,75 % «Città di Roma»	L.	6.276.000
— ordinarie 4,50 %	»	228.440.000
2. Portatori di titoli - conto capitale estratto su:		
— cartelle 3,75 %	»	2.543.000
— cartelle ordinarie 3,75 % «Città di Roma»	»	2.728.500
— cartelle ordinarie 4,50 %	»	4.711.000
3. Portatori di titoli - conto interessi scaduti su:		
— cartelle 3,75 %	»	8.120
— cartelle ordinarie 3,75 % «Città di Roma»	»	13.782
— cartelle ordinarie 4,50 %	»	5.250.025
4. Mutuatari - loro credito per capitale non somministrato in mutui	»	97.221
5. Mutuatari - loro credito per interessi da rimborsare sul capitale non somministrato	»	14.916
6. Creditori diversi	»	147.081
7. Spese d'amministrazione residui da pagare	»	3.016.771
8. Erario - suo credito per imposte e tassa di quietanza	»	3.051
9. Fondo di riserva	»	100.096.078
TOTALE . . .	L.	353.345.545

Situazione al 31 dicembre 1963 di valori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

ATTIVO

1. Titoli di rendita	valore d'inventario	L.	28.475.754.876
	interessi da riscuotere	»	605.202.074
2. Cassa depositi e prestiti - conto corrente		»	14.034.013
	TOTALE . . .	L.	29.094.990.963

PASSIVO

1. Ammontare della parte di patrimonio dell'Istituto affidata alla Cassa depositi e prestiti	L.	29.094.990.963
TOTALE . . .	L.	29.094.990.963

Situazione al 31 dicembre 1963 degli Istituti di previdenza ferroviari

ATTIVO

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario.			
Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle attività patrimoniali liquide		L.	324.450.895
Titoli	capitale	»	442.366.923
	interessi da riscuotere	»	11.604.389
Credito verso la Società delle strade ferrate del Mediterraneo		»	883.783
Mutui concessi all'azienda «Case economiche dei ferrovieri»		»	230.536.010
Mutui concessi alle cooperative edilizie ferroviarie		»	15.525.746
Mutui al personale ferroviario contro cessione del quinto dello stipendio		»	200.000.000
Disavanzo patrimoniale		»	31.042.460.942
Fondi speciali:			
Conti correnti con la Cassa depositi e prestiti		»	366.860.643
Titoli	capitale	»	1.509.558.010
	interessi da riscuotere	»	11.893.815
Mutui alla gestione case economiche ferrovieri		»	8.011.945
	TOTALE . . .	L.	34.164.153.104

PASSIVO

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:		
Debito verso la Cassa DD.PP. per rimborso di pensioni	L.	32.267.828.691
Fondi speciali		
Patrimonio netto	»	1.896.324.413
TOTALE . . .	L.	34.164.153.104

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
di GREGORIO

IL DIRETTORE GENERALE
NUVOLONI

(8988)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a dodici posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, concernente la revisione dei ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, concernente il riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti del Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduta la legge 5 marzo 1963, n. 367, relativa ai limiti di età per l'assunzione di invalidi di guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a dodici posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale di carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver conseguito il diploma di licenza di istituto medio di 2° grado;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°. Il limite massimo di età è peraltro elevato:

a) di 2 anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di 5 anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

g) di un periodo di tempo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente ovvero di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituti di istruzione universitaria rispettivamente per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare o per gli assistenti volontari o per gli incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

In applicazione delle lettere suddette non può superarsi il limite di 40 anni; le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) possono cumularsi.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

h) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

i) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

l) fino a 55 anni per mutilati o invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali;

C) essere cittadino italiano;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Partecipazione di impiegati della carriera esecutiva

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 4.

Termine per il possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 7.

I requisiti di cui all'art. 6 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, ma devono essere documentati entro il termine stabilito dall'articolo medesimo.

I titoli di cui all'ultimo comma dell'art. 10 debbono essere posseduti e documentati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta legale da L. 200 nei termini tassativamente indicati dall'allegato schema e dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione 3ª) entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande che pervengano dopo il termine suddetto o siano difformi dallo schema allegato, per quanto riguarda le formalità prescritte dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non saranno prese in considerazione.

Art. 6.

Riserva di posti e preferenze

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nella ammissione in carriera (art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3) dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione 3ª), entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di aver superato la prova orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione 3ª), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 200 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita;

2) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano;

3) certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode di diritti politici. Per i minori di anni ventuno il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale o civile;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Il certificato medico dovrà inoltre attestare che il candidato si è sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato deve attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in bollo da L. 200 per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classe già chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili e riformati dalle Commissioni di leva o gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva. Il foglio di congedo illimitato, assoluto e provvisorio, non può sostituire il documento militare richiesto. Gli aspiranti ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare la prescritta dichiarazione integrativa delle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni, espressamente rilasciati ai sensi della circolare numero 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito;

7) diploma originale di licenza di istituto medio di 2° grado. Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre una copia dei medesimi, in carta da bollo da L. 200, autenticata da un notaio;

8) copia dello stato di servizio civile in bollo da L. 200 rilasciato dall'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali;

9) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto alle dipendenze dello Stato si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 7) e 8).

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo I, capo 2°, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè quelle del titolo I, capo 1°, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Si osserveranno altresì l'art. 2 e l'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, in quanto compatibili con le norme indicate nel precedente comma ai sensi dell'art. 385 del citato testo unico e dell'art 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 10.

Materie di esame

Gli esami scritti ed orali avranno luogo in Roma, nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati, e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema di storia o di letteratura italiana;

b) versione dal francese in italiano;

c) versione dal latino o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato. In questa prova è consentito l'uso del dizionario.

Prove orali:

d) elementi di storia della letteratura italiana e nozioni sommarie della letteratura greca e di quella latina;

e) elementi di diritto costituzionale, amministrativo, di statistica e di legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

f) elementi di bibliografia generale e nozioni sull'ordinamento e sulla legislazione delle biblioteche;

Nelle prove di cui alle lettere *a*) e *b*) è consentito, con le cautele che la Commissione creda di stabilire, l'uso del dizionario, escluso altro sussidio.

In aggiunta alla votazione complessiva di cui al terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la Commissione giudicatrice dispone:

1) di un massimo di punti 3 per una prova facoltativa, che il candidato sostenga, di paleografia o di traduzione da una lingua moderna straniera diversa da quelle nelle quali ha sostenuto le prove obbligatorie;

2) di un massimo di punti 5 per titoli valutabili, e precisamente:

a) di un massimo di punti 2 per diplomi o certificati di particolari studi attinenti alle discipline bibliografiche o paleografiche;

b) di un massimo di punti 3 per effettivi servizi di biblioteca che il candidato abbia già prestato e dai quali risulti che il candidato stesso abbia dimostrato particolare attitudine ai lavori e servizi di biblioteca, e per altri eventuali titoli.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 11.

Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione totale.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Nomine dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 13.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Sedi di assegnazione

I vincitori del presente concorso potranno aspirare alla nomina nelle sedi di Bologna, Cagliari, Cremona, Gorizia, Messina, Milano, Modena, Palermo, Parma, Pavia, Sassari, Torino, Venezia e Verona e in quelle altre sedi che dovessero successivamente rendersi vacanti a seguito di movimento di personale o per altre cause.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1964
Registro n. 70, foglio n. 358.

Schema della domanda su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Via del Plebiscito, 107. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a dodici posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale di carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali.

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1) . . . . e di non aver riportato condanne penali (2), di essere in possesso del diploma (3) . . . . conseguito presso l'Istituto . . . . nell'anno scolastico . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (4) . . . . . .

Il sottoscritto ha prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche Amministrazioni (5) . . . .

Il sottoscritto fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto (6) . . . .

Il sottoscritto dichiara infine di essere disposto a raggiungere, all'atto dell'eventuale nomina, le seguenti sedi indicate in ordine di preferenza (7) . . . . nonchè qualunque altra sede stabilita dal Ministero ovvero quelle nelle quali potrà essere dal Ministero stesso successivamente trasferito.

. . . . li 1964

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non aver l'aspirante compiuto il 21° anno di età dovrà altresì indicare che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Indicare di quale diploma di cui all'art. 2, lettera *A*) del bando di concorso il candidato è in possesso.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Indicare le Amministrazioni e i periodi di servizio prestato. Indicare inoltre le eventuali cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(6) Indicare di quale requisito di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del bando di concorso si è eventualmente in possesso.

(7) Indicare in ordine di preferenza le sedi prescelte tra quelle indicate all'art. 14 del bando di concorso.

(8) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(8637)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per titoli e per esami a quattro posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico) del Ministero della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, sull'organizzazione del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernente norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a quattro posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico) del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare esclusivamente i funzionari statali appartenenti a ruoli tecnici civili e militari della carriera direttiva ed i liberi professionisti iscritti nell'albo degli ingegneri in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica.

B) Aver compiuto un periodo di almeno cinque anni di appartenenza a ruoli tecnici della carriera direttiva e di iscrizione nell'albo degli ingegneri.

C) Età non superiore a trentacinque anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato.

D) Cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

E) Buona condotta.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

F) Idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 debbono pervenire al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Le domande che perverranno oltre detto termine non saranno tenute in considerazione.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) la data ed il luogo di nascita.

Coloro che hanno superato il 35° anno di età debbono dichiarare il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il possesso della laurea in ingegneria navale e meccanica;

4) la categoria, l'appartenenza alla quale gli dà titolo a partecipare al concorso a norma del primo comma del precedente art. 2;

5) il possesso della dittadinanza italiana;

6) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

8) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) se e quali servizi abbia prestato come impiegato presso pubbliche Amministrazioni, e, in caso affermativo, le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) le prove facoltative di lingue estere che intenda sostenere;

11) il preciso recapito, al quale saranno indirizzate le comunicazioni del Ministero.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Ogni cambiamento di indirizzo dev'essere comunicato, con lettera raccomandata, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli Affari generali e del personale.

Art. 4.

Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere allegati:

1) un certificato, rilasciato dalla competente autorità accademica, dal quale risultino il voto riportato nell'esame di laurea in ingegneria navale e meccanica ed i voti conseguiti nei singoli esami nel relativo corso di studi;

2) tutti i titoli e i documenti che si desiderano sottoporre al giudizio della Commissione ai fini della valutazione di merito;

3) un elenco, firmato, dei titoli presentati.

Art. 5.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

A) prove obbligatorie:

1) tre prove scritte;

2) una prova orale.

B) prove facoltative:

prova, scritta e orale, di lingue estere, limitata alle lingue tedesca e inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto sarà composta come segue:

un magistrato amministrativo o ordinario, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato, o corrispondente, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due impiegati della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, o equiparata, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Occorendo, alla Commissione saranno aggregati uno o più membri aggiunti, per le prove di lingue estere.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che sarà tempestivamente indicata.

Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della presentazione alla prova.

Art. 8.

I candidati debbono presentarsi alle prove d'esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, ad esclusione di qualsiasi altro:

1) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, autenticata dal sindaco o da notaio;

2) carta d'identità personale;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) libretto ferroviario personale, per coloro che siano dipendenti statali;

8) tessera d'iscrizione all'albo.

Art. 9.

In sede di valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di uno. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato deve ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova orale ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato tutte le prove obbligatorie e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina o che debbano dimostrare di avere

titolo per usufruire della elevazione del limite di età, dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 11.

La graduatoria di merito tra i concorrenti sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, appartenenti alla categoria dei liberi professionisti di cui al primo comma dell'art. 2, dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in ingegneria navale e meccanica conseguito nella Repubblica Italiana, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante la idoneità fisica del concorrente al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego.

Nel caso che il concorrente abbia qualche imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego. In detto certificato dovrà altresì essere indicato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) copia dello stato di servizio militare, per gli ufficiali in congedo, o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari di truppa, o certificato di esito di leva per i riformati;

8) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati o dai vedovi con prole;

9) certificato comprovante l'iscrizione del candidato nell'albo professionale, la data della iscrizione stessa, nonchè la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 8) e 9), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti utilmente collocati nella stessa graduatoria, appartenenti invece alla categoria dei funzionari statali di ruoli tecnici civili e militari nella carriera direttiva, di cui al primo comma dell'art. 2, possono limitarsi a produrre, entro lo stesso termine e con le stesse modalità, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in ingegneria navale e meccanica conseguito nella Repubblica Italiana o copia di esso autenticata da notaio cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato medico, di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo redatto nei modi previsti dal n. 6) del presente articolo;

d) copia integrale dello stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, aggiornata a data posteriore a quella di ricevimento della relativa richiesta.

Art. 12.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e dovranno essere effettivamente trasmessi al Ministero della marina mercantile.

Non si ammetteranno riferimenti a prestazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

I documenti che perverranno al Ministero della marina mercantile dopo la scadenza dei termini stabiliti dagli articoli 10 e 11, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite ufficio, non saranno presi in considerazione.

Peraltro l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per la durata di sei mesi, con lo stipendio annuo lordo di L. 1.206.000 (coefficiente 402 - stipendio iniziale) e con le competenze accessorie previste dalle vigenti disposizioni.

Ai funzionari statali già in godimento di uno stipendio superiore a quello sopra riportato, sarà attribuito, a norma dell'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio goduto nel ruolo di provenienza e quello suindicato.

Compiuto il periodo di prova, coloro che a giudizio del Consiglio di amministrazione, saranno riconosciuti idonei, conseguiranno la nomina in ruolo, nella qualifica di ispettore. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto, da parte degli interessati, ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1964

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 164
Registro n. 5 *Marina mercantile, foglio n.* 157 — DE QUATTRO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

(Durata massima di ogni prova: 8 ore)

1) Architettura navale.

2) Costruzione navale.

3) Prova grafica, vertente su strutture di scafo o di allestimento.

La Commissione esaminatrice potrà consentire per le prove scritte e per la prova grafica, a suo giudizio discrezionale, l'uso di manuali tecnici.

PROVA ORALE

(Durata massima: un'ora)

La prova orale verterà sulle materie indicate per le prove scritte e grafica e sulle seguenti:

1) Macchine marine.

2) Nozioni sull'organizzazione dei cantieri navali.

3) Nozioni di estimo navale.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

PROVA SCRITTA

(Durata della prova: 4 ore per ogni lingua)

Traduzione di un brano di prosa dall'italiano nella lingua estera prescelta, da effettuarsi senza aiuto di vocabolario e di grammatica.

PROVA ORALE

(Durata della prova: 15 minuti per ogni lingua)

Lettura e traduzione di un brano di rivista tecnica o di prosa di autore moderno - Conversazione con l'esaminatore dalla quale risulti che il candidato è in grado di esprimersi correttamente nella lingua estera.

Roma, addì 12 agosto 1964

Il Ministro: SPAGNOLLI

(8518)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinque posti di attuario di seconda classe (categoria direttiva - ruolo statistico attuariale.

In relazione all'art. 6 del bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 26 giugno 1964, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinque posti di attuario di seconda classe, si comunica che le prove scritte avranno luogo in Roma, nei locali dello stabile dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, piazzale delle Nazioni, zona E.U.R., nei giorni 1° e 2 dicembre 1964, con inizio alle ore 7,45 antimeridiane.

(9363)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso per titoli e per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva, specializzazione in entomologia agraria e in bachicoltura.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a due posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1964, avranno luogo in Roma, via Torino n. 45, con inizio alle ore 8,30, nei giorni 30 novembre e 1 e 2 dicembre 1964, per la specializzazione in entomologia agraria e 3, 4 e 5 dicembre 1964, per la specializzazione in bachicoltura.

(9393)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sei posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

Le prove scritte del concorso per esami a sei posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità avranno luogo in Roma, nei giorni 9, 10 e 11 dicembre 1964, presso l'Archivio centrale dello Stato, piazzale degli Archivi - EUR, alle ore 8,30.

(9364)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico « per soli titoli » a ottantuno posti di segretario tecnico in prova, fra geometri o periti industriali « edili » nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Nel Bollettino ufficiale n. 19 - Parte 1ª e 2ª dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del 15 ottobre 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale concernente l'approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori del pubblico concorso « per soli titoli » a ottantuno posti di segretario tecnico in prova, fra geometri o periti industriali « edili » nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1963, n. 5139.

(9303)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico a duecentocinquantasei posti di segretario in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Nel Bollettino ufficiale n. 19 - Parte 1ª e 2ª dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del 15 ottobre 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecentocinquantasei posti di segretario in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1963, n. 2709.

(9304)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Esami per il conseguimento della indennità speciale di seconda lingua ai dipendenti dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Vista la legge 23 ottobre 1961, n. 1165, sulla indennità speciale di 2ª lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale;

Visto il regolamento di esecuzione della legge anzidetta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 807;

Sentito il comandante del Corpo d'armata di Bolzano, a termini dell'art. 1 dell'anzidetto regolamento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione straordinaria di esami per il conseguimento dell'indennità prevista dalla legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

Art. 2.

Possono partecipare agli esami i dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, gli appartenenti alle forze armate, e i dipendenti dai Comuni e dagli Enti e istituti di diritto pubblico operanti in provincia di Bolzano, le cui Amministrazioni abbiano deliberato la estensione al proprio personale della legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

Art. 3.

Le domande di ammissione all'esame, redatte su carta da bollo, dovranno essere presentate nel termine di quaranta giorni da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ai capi degli uffici o ai comandi, presso cui gli interessati prestano servizio.

Art. 4.

I capi degli uffici che ricevono le domande, le trasmetteranno, entro il termine di sessanta giorni da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige, presso la sede di Trento o presso l'ufficio del Vice Commissario del Governo in Bolzano, con l'indicazione della data di presentazione della domanda, e della cariera cui il dipendente appartiene o risulta equiparato.

Art. 5.

Le prove di esame consistono, per il personale delle carriere direttive, di concetto e equiparate, e per gli ufficiali, in due traduzioni, una dal tedesco in italiano ed una dall'italiano in tedesco, e in una prova orale I brani da tradurre vengono dettati e non è consentito l'uso del vocabolario. La prova orale consiste in un colloquio.

Per il personale delle carriere esecutive, ausiliarie ed equiparate, per i sottufficiali e il restante personale militare, l'esame consiste in una prova orale, con versione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco, e colloquio.

Art. 6.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina delle Commissioni di esame.

Art. 7.

Il diario, la sede e la data delle prove scritte d'esame sono comunicate agli interessati almeno 20 giorni prima dell'inizio.

Art. 8.

L'esito delle prove scritte è comunicato agli interessati. Ai partecipanti risultati idonei è altresì comunicato il calendario delle prove orali.

Art. 9.

Il giudizio finale della Commissione è dato dall'attestazione « ha superato l'esame » o « non ha superato l'esame ».

Dell'esito degli esami viene data pubblicità, nello stesso giorno e negli stessi locali in cui i concorrenti sostengono le prove orali, mediante comunicato scritto.

Art. 10.

Le risultanze degli esami vengono comunicate alle Amministrazioni di appartenenza dei singoli partecipanti che notificano il risultato agli interessati e provvedono alla emissione dei formali provvedimenti di concessione dell'indennità di seconda lingua a favore di coloro che, avendo superato l'esame, prestino servizio in provincia di Bolzano o in uffici, con competenza regionale, che hanno sede in Trento.

Trento, addì 30 ottobre 1964

Il Commissario del Governo: BIANCHI

(9349)

CORTE DI APPELLO DI TRENTO

Esami per il conseguimento dell'idennità speciale di seconda lingua ai magistrati, al personale direttivo ed al personale non direttivo appartenente all'Ordine giudiziario.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI TRENTO

Vista la legge 23 ottobre 1961, n. 1165, sulla indennità speciale di seconda lingua ai magistrati ed ai dipendenti civili dello Stato in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale;

Visto il regolamento di esecuzione della legge anzidetta, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 807;

D'intesa col Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige, a termini dell'art. 1 dell'anzidetto regolamento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione straordinaria di esami per i magistrati, per il personale direttivo e per quello non direttivo appartenente all'Ordine giudiziario, per il conseguimento della indennità prevista dalla legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

Art. 2.

Possono partecipare agli esami i magistrati ed il personale direttivo e non direttivo appartenente all'Ordine giudiziario.

Art 3.

Le domande di ammissione agli esami, da redigersi su carta da bollo da L. 200, dirette al presidente della Commissione esaminatrice, devono essere presentate, nel termine di giorni quaranta da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino ufficiale della Regione », ai capi degli uffici presso cui gli interessati prestano servizio.

Art. 4.

I capi degli uffici che ricevono le domande le trasmettono, per via gerarchica, entro venti giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime al presidente della Corte di appello di Trento, con l'indicazione della data della presentazione della domanda e della carriera cui il dipendente appartiene.

Art. 5.

Le prove di esame consistono in due traduzioni, una dal tedesco in italiano ed una dall'italiano in tedesco, e di una prova orale.

I brani da tradurre vengono dettati e non è consentito l'uso del vocabolario. La prova orale consiste in un colloquio.

Art. 6.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione.

Art. 7.

Il diario, la sede e la data delle prove scritte d'esame saranno comunicati agli interessati almeno venti giorni prima dell'inizio.

Art. 8.

L'esito delle prove scritte sarà comunicato agli interessati. Ai partecipanti risultati idonei sarà altresì comunicato il calendario delle prove orali.

Art. 9.

Il giudizio finale della Commissione è dato dall'attestazione « ha superato l'esame » o « non ha superato l'esame ».

Dell'esito degli esami viene data pubblicità, nello stesso giorno e negli stessi locali in cui i concorrenti sostengono le prove, mediante comunicato scritto.

Art. 10.

Le risultanze degli esami vengono comunicate al Ministero, che notifica il risultato agli interessati e provvede alla emissione dei formali provvedimenti di concessione dell'indennità di seconda lingua a favore di coloro che, avendo superato l'esame, prestino servizio in provincia di Bolzano o in uffici, con competenza regionale, che hanno sede in Trento.

Trento, addì 1° novembre 1964

(9350) *Il Presidente della Corte di appello*: FUMU

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.